

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico».

**1-quinquies. 01.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.01. (*Misure sull'efficienza energetica*). — 1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone, eventualmente anche attraverso misure idonee ad eliminare le cause che ne hanno limitato l'efficacia, la piena e completa attuazione dei decreti del Ministero dell'industria, sull'efficienza energetica, del 24 aprile 2001 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

**1-quinquies. 03.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-sexies.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).*

*Sopprimere il comma 1.*

**1-sexies. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena, Quartiani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dalle amministrazioni statali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-*

*cessive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.*

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 4, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

**1-sexies. 2.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *con le seguenti:* dalla regione.

**1-sexies. 3.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , in conformità alle intese e agli accordi con ogni singola regione o provincia autonoma di cui al comma 6,

**1-sexies. 4.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Al comma 1, dopo le parole:* dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei poteri derivanti da quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione,

**1-sexies. 5.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1-sexies. 6.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale autorizzazione deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

**1-sexies. 7.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**1-sexies. 8.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), e fatte salve le attribuzioni di regioni ed enti locali, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Alle opere di cui al presente articolo si applica la normativa ordinaria di VIA, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

**1-sexies. 9.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le disposizioni a tutela

dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

**\*1-sexies. 10.** Cazzaro, Quartiani, Gambini, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.*

**\*1. sexies. 11.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e deve garantire in ogni caso l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.*

**1-sexies. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 4.*

**1-sexies. 13.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

**1-sexies. 14.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di com-

patibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

**1-sexies. 15.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a cui, comunque, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.*

**1-sexies. 16.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.*

**1-sexies. 17.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.*

**1-sexies. 18.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**1-sexies. 19.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 6, premettere il seguente periodo: La individuazione e la localizzazione delle opere previste dal comma 1 è*

definita d'intesa tra lo Stato e ogni singola regione o provincia autonoma.

**1-sexies. 20.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Al comma 6, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.*

**1-sexies. 21.** Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

*Sopprimere il comma 7.*

**1-sexies. 22.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 30 giugno 2004.*

**1-sexies. 23.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 8.*

**1-sexies. 24.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rughia, Grotto.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il venticinque per cento della produzione e dell'utilizzo di energia solare termica e solare fotovoltaica, nonché per la piena attuazione, entro il 31 dicembre 2003, delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. Per far fronte agli oneri immediatamente derivanti dall'applicazione di tali misure urgenti, determinati nel limite massimo di euro 100 milioni a

decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter.

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del cinquanta per cento.

**1-sexies. 25.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

**1-sexies. 26.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*1-sexies. 27.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*1-sexies. 28.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

**1-sexies. 29.** Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**1-sexies. 30.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Pubblicità dei contratti bilaterali*). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

**1-sexies. 01.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Incentivi nel settore dell'edilizia finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili*). — 1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di in-

terventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 02.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Programma nazionale « biocombustibili »*). — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel « Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili », approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma

nazionale « biocombustibili », approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 03.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies. (*Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse*). — 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 04.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Misure per lo sviluppo dell'energia eolica).** — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio, approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nei territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

**1-sexies. 05.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare termico).** — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie stabilita dall'articolo 3

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e hanno lo scopo di rilanciare il settore della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare attraverso l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento, promuovendo la crescita dell'industria del settore, la formazione e l'organizzazione di una rete diffusa di installatori-manutentori nonché l'incentivazione del mercato con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 ad un parco installato di 3 milioni di metri quadrati di pannelli solari.

2. Negli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia consistente nella sostituzione degli impianti, è fatto obbligo di installare gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, salvi gli impedimenti di natura tecnica ed economica previsti dall'articolo 5, commi 15, 16, 17 e 18, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da dimostrare mediante apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

3. Agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e a tutti gli edifici aventi carattere abitativo residenziale di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo sino a 100.000 euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Gli impianti di cui al comma 2, i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al

medesimo comma 2, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì emanati i criteri e le norme di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Gli enti locali promuovono l'installazione di impianti solari sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate sul loro territorio, adottando deliberazioni che comportano la riduzione delle imposte locali, per un numero limitato di anni. Gli enti locali che adottano delibere in tale senso possono accedere direttamente agli incentivi messi a disposizione da istituzioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto in cui sono individuati gli strumenti formativi e informativi nonché gli organismi aventi specifica competenza nell'uso delle fonti di energia rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia a cui demandare le attività per favorire la diffusione delle applicazioni solari.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 06.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare fotovoltaico).** — 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana apposite direttive nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinenziali;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:

a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli impianti di media-grande dimensione connessi alla rete elettrica;

b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;

c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-sexies. 07.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

**(A.C. 4332 – sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Sopprimere il comma 2.*

**\*Dis. 1. 1.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*Dis. 1. 2.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* Dis. 1. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.*

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

3-ter. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

**Dis. 1. 8.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da:* per assicurare *fino alla fine del comma con le seguenti:* per regolamentare, in tutto il territorio nazionale, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione, esportazione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema basato sulla concezione dell'elettricità come un bene essenziale e insostituibile, la produzione e la distribuzione del quale si attuano attraverso un servizio pubblico nazionale con caratteristiche unitarie;

b) prevedere che tale servizio sia esercitato da imprese di proprietà pubblica e di proprietà privata, che abbiano gli stessi obblighi e gli stessi diritti e siano assoggettate ai medesimi controlli;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettino gli impegni quantitativi e temporali assunti;

d) le imprese di proprietà pubblica e privata di cui alla lettera b) non possono promuovere la costituzione di società, né

assumere partecipazioni in società che non abbiano come oggetto esclusivo l'energia elettrica.

**Dis. 1. 3.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

**Dis. 1. 4.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*Dis. 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*Dis. 1. 6.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* Dis. 1. 11.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

d) raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, nonché raggiungimento dell'obiettivo relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE;

e) incremento del 3,5 per cento annuo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

f) incentivazione alla produzione ed all'utilizzazione del solare termico e del solare fotovoltaico.

**Dis. 1. 7.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 4332 — Sezione 6)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-ter del disegno di legge n. 4332 prevede al comma 2 che « il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto ».

la norma cerca di promuovere la sicurezza e affidabilità del sistema energetico attraverso forme di programmazione e controllo delle linee di sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

le prerogative del governo in materia di energia devono tener conto delle competenze nel settore delle regioni e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

le finalità di cui al comma 2 devono essere contemperate con quelle di liberalizzazione e privatizzazione dei mercati energetici, ed in particolare con quanto previsto dal comma 1 e 4 del medesimo articolo 1-ter;

il gestore della rete di trasporto di gas naturale è soggetto privato quotato in borsa che svolge una attività di interesse pubblico, e che, pertanto, occorre tutelarne, in un quadro regolato, l'autonomia imprenditoriale anche nelle scelte di sviluppo della rete;

impegna il Governo

in fase di emanazione degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter, a limitare il proprio intervento all'individuazione di quelle azioni realmente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza e affidabilità dei mercati energetici;

in fase di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dalle società che gestiscono le reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas, a limitare la valutazione ad un giudizio sulla conformità dei piani stessi con gli indirizzi formulati dal Ministero delle attività produttive, e a salvaguardare l'autonomia imprenditoriale dei gestori delle reti di trasporto di energia elettrica e gas naturale nelle scelte di sviluppo della rete.

9/4332/1. Polledri, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone l'unificazione della proprietà della Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica con la gestione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nella piena consapevolezza che il nuovo soggetto ha rilevanza strategica per la sicurezza, la qualità della vita dei cittadini e per la stessa economia del Paese,

impegna il Governo

a mantenere il controllo pubblico sul capitale sociale del nuovo soggetto, evitando la completa privatizzazione di una attività di monopolio naturale, per altro indispensabile ed insostituibile per garantire la disponibilità di energia all'intero Paese, la sicurezza e la continuità della fornitura elettrica e le necessarie interconnessioni con il resto dell'Europa;

ad avviare la privatizzazione anche parziale del nuovo soggetto solo dopo aver definito e proposto al Parlamento norme specifiche per il mercato elettrico destinate a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema attraverso formule organizzative coerenti con il nuovo contesto;

ad individuare e riallocare le funzioni di carattere pubblicistico attualmente svolte dal GRTN e non compatibili con la prevista privatizzazione del nuovo soggetto, quali, ad esempio, le rilevazioni statistiche e le attività connesse al ritiro dell'energia prodotta da impianti incentivati;

a definire e proporre al Parlamento un nuovo assetto istituzionale che ripartisca ruoli e compiti tra: Governo, per gli indirizzi alle imprese concessionarie di trasmissione e distribuzione e per i limiti alla produzione articolati per fonte primaria da inserire nei criteri di rilascio delle autorizzazioni; Autorità, per la traduzione in tariffe degli obblighi di servizio pubblico e delle attività in concessione; Società di trasmissione, organo tecnico di coordinamento, responsabile dell'emanazione delle regole tecniche di connessione alla rete, incluse le regole tecniche per l'erogazione del servizio di dispacciamento, con responsabilità propria;

ad esplicitare gli obblighi di servizio pubblico per gli operatori del mercato, ed in particolare per i produttori per la partecipazione al servizio di riserva, e la garanzia della disponibilità degli impianti, definendo corrispondenti sanzioni;

a meglio definire i nuovi rapporti fra Stato e regioni, nel rispetto, in materia di energia, della legislazione concorrente, ricercando, tramite la concentrazione, un accordo condiviso dai diversi soggetti interessati alla realizzazione e localizzazione delle reti di trasporto, venendo meno il quale interviene il potere sostitutivo dello Stato nei casi in cui le regioni o le amministrazioni non ottemperino agli obblighi derivanti da tale accordo.

9/4332/2. Gambini, Quartiani, Nieddu, Ruggeri.

La Camera

premessi che:

si rende necessario salvaguardare le iniziative in corso sottoposte alla disciplina prevista dalla delibera dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas n. 151 del 2002, come modificata dalla delibera n. 230/02;

è altresì importante abbreviare i tempi di realizzazione di nuove linee dirette e non creare ostacoli all'ampliamento dell'interconnessione con l'estero,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative rispondenti a tali esigenze.

9/4332/3. D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

vi sono state in passato incertezze interpretative delle norme in merito alla determinazione dei sovracanonici B.I.M. e rivieraschi previsti dall'articolo 28, comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136, a favore dei comuni e delle province,

impegna il Governo

a dar corso a quanto necessario per far sì che l'importo dei sovracanonici B.I.M. e rivieraschi previsti dall'articolo 28 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136 a favore dei comuni e delle province, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, venga effettivamente calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 8, della legge 28 dicembre 2000 n. 388 e precisamente con la potenza nominale media intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9/4332/4. Papini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che ai fini della riduzione dei rischi di black-out elettrico e ai fini della attuazione delle norme per rendere efficaci e tempestive le iniziative delle istituzioni preposte richiamate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (riforma Bersani);

tenuto conto che le suddette norme contengono disposizioni che riconducono con chiarezza al ruolo di intervento del Ministero delle attività produttive o del Gestore della rete di trasmissione nazionale;

tenuto conto che tali deposizioni risultavano chiare anche in occasione delle diverse forme nelle quali si sono manifestati sia i black-out estivi nei periodi di punta della domanda di consumo elettrico sia il black-out del 28 settembre verificatosi nel periodo di minima domanda di consumo;

valutato che per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale non appaiono opportune norme ulteriori di carattere primario, giacché la normativa vigente individua e intesta le responsabilità in modo chiaro in materia al Ministero delle attività produttive e al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità del servizio agli utenti (famiglie, imprese e grandi consumatori) deve essere garantita la coerenza delle norme che ordinano il sistema elettrico e dei servizi di pubblica utilità;

valutato che al fine di evitare i black-out e migliorare il servizio di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica ogni rigidità introdotta nel sistema ne comprometterebbe la capacità di reazione nei momenti di emergenza, che anche perciò deve con costanza perseguirsi l'obiettivo del funzionamento del servizio e del mercato elettrico nell'ambito di una transizione piena alla liberalizzazione del settore energetico senza ulteriori appesantimenti burocratici e nella piena collabo-

razione tra istituzioni nazionali, regionali e locali come richiamato dalla sentenza dell'8 ottobre della Corte costituzionale, nonché tra tutti i soggetti (produttori, operatori regolatori e consumatori) interessati dal servizio;

al fine di migliorare la capacità del sistema elettrico nazionale di prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza e di black-out;

impegna il Governo a:

1) attivarsi per garantire che dal 1° gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico attivi il mercato della riserva della potenza strategica installata dando vita alla relativa Borsa al fine di promuovere un meccanismo virtuoso di attivazione del rapporto tra mercato della generazione elettrica, dispacciamento della medesima e sicurezza del sistema nazionale di trasporto e di disporre della necessaria potenza sostitutiva delle eventuali quote di energia elettrica resasi indisponibile sul mercato dell'importazione;

2) a limitare l'uso di impianti di generazione in arresto da lungo tempo allo stretto necessario, provvedendo ad incrementare e incentivare la quota di potenza disponibile prodotta da fonti rinnovabili;

3) ad autorizzare l'utilizzo di maggiori quantità di energia elettrica immessa sul mercato secondo contratti di interrompibilità, a condizione che tale quantità non superi il 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul complesso del fabbisogno atteso;

4) a presentare entro 90 giorni su proposta del GRTN, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale,

sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia prodotta a livello nazionale;

5) a coadiuvare il Gestore della rete nazionale al fine della presentazione entro 30 giorni alle competenti Commissioni parlamentari del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale;

6) ad attivare un fondo atto alla collaborazione e scambio di informazioni tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed i gestori delle reti di energia elettrica di altri Paesi comunitari ed extracomunitari;

7) a provvedere impartendo gli opportuni indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas perché si predisponga per gli anni 2003-2004 a rideterminare le tariffe in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivare gli stessi nelle fasce orarie di punta, determinando un conseguente apprezzabile risparmio energetico;

8) ad impartire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli opportuni indirizzi al fine di determinare un meccanismo triennale di incentivazione ai soggetti che apportano migliorie ed effettuano interventi di manutenzione delle reti di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, promuovendo a rideterminare in tal senso le tariffe ed impegnandone la quota di risorse finanziarie così rese disponibili per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti;

9) entro 30 giorni a vigilare a che il Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda a verificare e conseguentemente innovare i meccanismi previsti dagli attuali standard di sicurezza nei casi di emergenza, affinché i soggetti che gestiscono impianti di generazione elettrica connessi alla rete di trasporto

nazionale uniformino i propri meccanismi di sicurezza ai nuovi standard determinati dal Gestore entro il 31 dicembre 2003.

9/4332/5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli, Grotto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Ruggia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (A.C. 4332);

rilevato che il provvedimento è volto a salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

rilevato altresì che, per far fronte alla particolare situazione determinatasi a causa del black out che ha interessato l'Italia lo scorso 28 settembre, nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato ampliato con l'inserimento di varie disposizioni già contenute nel disegno di legge di riordino del settore elettrico, approvato dalla Camera il 16 luglio 2003 ed attualmente all'esame del Senato;

impegna il Governo

a valutare come ulteriore strumento di flessibilità dell'utilizzo degli impianti, nel rispetto del carattere di temporaneità delle modifiche alle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche previste dall'articolo 1 del decreto-legge e nell'ottica di garantire il più ampio ventaglio di soluzioni tecniche finalizzate alla copertura del fabbisogno del sistema elettrico nazionale anche in situazioni di particolare

criticità, la possibilità di ulteriori interventi temporanei che abbiano ad oggetto i vincoli relativi all'uso di particolari tipi di combustibile;

a definire criteri, modalità e condizioni per la privatizzazione del soggetto che, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, unificherà proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione in modo tale da favorire la partecipazione al capitale della nuova società ad una pluralità di soggetti già operanti nel settore energetico;

a limitare il proprio intervento, in fase di emanazione degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge, all'individuazione di quelle azioni effettivamente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza e affidabilità dei mercati energetici;

a limitare la valutazione, in fase di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dalle società che gestiscono le reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas, di cui al medesimo articolo 1-ter, comma 2, ad un giudizio sulla conformità dei piani stessi con gli indirizzi formulati dal Ministero delle attività produttive, a garantire nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies adeguate forme di collaborazione e di concertazione fra lo Stato e le regioni;

a prevedere l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1-quinquies, comma 6, in coerenza con l'esigenza di salvaguardare le procedure per il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario in corso presso il GRTN ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 151 del 2002, e successive modificazioni;

ad adottare le opportune-iniziative affinché, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico na-

zionale attraverso livelli di capacità produttiva disponibile sufficienti e adeguati alla copertura del fabbisogno, gli impianti elettrici di cui è prevista la cessazione dell'attività siano autorizzati a continuare l'esercizio fino al 30 giugno 2005, anche in deroga ai già emanati provvedimenti autorizzativi e garantendo comunque il rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

a garantire, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, adeguati standard di tutela del diritto di proprietà, anche prevedendo di contemperare l'accelerazione delle procedure di esproprio con il contestuale snellimento delle fasi di liquidazione degli indennizzi dovuti ai privati.

9/4332/6. Saglia, Gastaldi, Didonè, Alboni, Zanetta, Cozzi, D'Agrò, Gamba.

La Camera,

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 3 della legge 17 aprile 2003, n. 83 prevede ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, almeno a livello regio-

nale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate;

il comma 4 del medesimo articolo 3 della legge 17 aprile 2003, n. 83 prevede altresì che i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente approvino periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al citato comma 1 dell'articolo 3;

il predetto elenco non è ancora stato approvato nonostante le esigenze di

produzione di energia elettrica messe in luce dai recenti black-out;

impegna il Governo

ad approvare l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 83 e per l'anno 2003 entro il 31 dicembre 2003 e per ogni anno successivo con l'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria.

9/4332/7. Nieddu, Quartiani, Gambini.